

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.	PAG.	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	846	ANGELINI ARMANDO: Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati. (1365) . . . . .	853
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	853, 854, 855, 856
Attribuzione al personale delle Magistrature ordinarie, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1544) . . . . .	846	ANGELINI ARMANDO, <i>Relatore</i> . . . . .	853, 854, 856
PRESIDENTE . . . . .	846, 847, 849, 850	RONZA . . . . .	854
ASSENNATO . . . . .	846, 847, 849	ASSENNATO . . . . .	854
ROCCHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	846	ROSELI . . . . .	854, 855
VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	847	ROSINI . . . . .	854, 855
Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle Società. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1451) . . . . .	850	DUGONI . . . . .	854
PRESIDENTE . . . . .	850	<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
TOSI, <i>Relatore</i> . . . . .	850	Modifiche agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1435-B). . . . .	856
Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco del Polesine e del Cavarzerano danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1471) . . . . .	851	PRESIDENTE . . . . .	856, 857
PRESIDENTE . . . . .	851, 852	GEREMIA, <i>Relatore</i> . . . . .	856
ROMANO, <i>Relatore</i> . . . . .	851	WALTER . . . . .	857
ASSENNATO . . . . .	851, 852	<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	857
		<b>La seduta comincia alle 9,20.</b>	
		TURNATURI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, per la discussione della proposta di legge n. 1365, il deputato Angelini Armando, quale proponente della medesima.

**Discussione del disegno di legge: Attribuzione al personale delle Magistrature ordinarie, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita. (Approvato dalla V Commissione del Senato. (1544).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinarie, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita ».

Su questo provvedimento, che è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato, le Commissioni interni e giustizia della Camera hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Carcaterra, che era stato incaricato alla relazione, ha dovuto improvvisamente partire. In sua assenza, riferirò io stesso brevemente.

Il disegno di legge riguarda l'attribuzione al personale della magistratura ordinaria, delle magistrature amministrative — cioè del Consiglio di Stato e della Corte dei conti — della magistratura militare e dell'Avvocatura dello Stato di una indennità integrativa, così come è stata concessa agli altri funzionari dello Stato con provvedimenti specifici in base alla legge-delega.

ASSENNATO. Onorevole Presidente, ella sa che, recentemente, si è tenuto a Palermo un congresso di magistrati, il quale ha fatto pervenire a noi tutti un ordine del giorno in cui viene dettagliatamente discusso il disegno di legge. Di fronte a questo largo movimento delle categorie interessate, io credo che dovremmo ascoltare innanzi tutto la relazione dell'onorevole Carcaterra, tanto più che coincidono in lui la qualità di deputato e quella di magistrato. Tutti i congressi dei magistrati si sono opposti a questo provvedimento.

PRESIDENTE. I magistrati ebbero dei miglioramenti economici allorché si provvide allo sganciamento della magistratura dalle

carriere amministrative dello Stato, ma non hanno goduto successivamente degli aumenti di stipendio e di assegno che hanno poi ottenuto gli altri funzionari dello Stato. Essi hanno già aspettato abbastanza.

Io non so quali difficoltà ci possono essere. Ripeto che per questo disegno di legge era stato chiesto il parere della III Commissione (Giustizia) e della I Commissione (Interni). La Commissione della giustizia ha espresso, puramente e semplicemente, parere favorevole. La I Commissione (Interni), invece, ha dato parere favorevole al disegno di legge « subordinatamente all'adozione di due correttivi: primo, che siano aumentati proporzionalmente i miglioramenti per gli aggiunti giudiziari, nonché per i giudici ed equiparati al primo e secondo aumento quadriennale, al fine di renderli non inferiori alle corrispondenti categoria dell'amministrazione attiva secondo la equiparazione gerarchica preesistente; secondo, che siano concessi gli aumenti anche agli uditori giudiziari secondo i principi sopra esposti ».

Per quanto riguarda gli uditori giudiziari sappiamo tutti che ad essi viene concesso un assegno in relazione al carattere, diciamo così preparatorio, provvisorio della loro assunzione per un periodo, vorrei dire, di prova; di modo che nel primo stadio della carriera essi godono di un assegno, non già di uno stipendio.

Per il resto, se non vogliamo rimandare il provvedimento legislativo che già viene in ritardo, potremmo, essendo in sede legislativa, approvare un ordine del giorno nei sensi che crederà la Commissione in relazione al parere espresso dalla Commissione interni.

ASSENNATO. Perché non vogliamo ascoltare il relatore che è anche magistrato ed è quindi più informato di noi sui desideri dei magistrati, espressi in congressi?

PRESIDENTE. Come ho già detto, il relatore è dovuto partire per degli impegni imprescindibili sopraggiunti. Se la Commissione dovrà fare delle osservazioni, si prenderanno in esame e si discuteranno. Francamente, non vedo che cosa possa significare la mancanza del relatore.

ASSENNATO. Il relatore ci potrà dare chiarimenti sulla proposta di una delle due Commissioni di estendere ai magistrati di basso grado i benefici e gli aumenti che vengono concessi agli altri magistrati; proposta sulla quale non è d'accordo il Ministero di grazia e giustizia.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se l'onorevole Carca-

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

terra fosse a Roma, non ci sarebbe nessuna difficoltà ad attenderlo, perché potremmo ascoltare la sua relazione anche nel pomeriggio. Ma dal momento che è fuori Roma, non mi pare sia il caso di sospendere la discussione del disegno di legge che effettivamente è molto atteso dalle categorie interessate.

D'altra parte, in questo caso le questioni fondamentali si possono esaminare brevissimamente, perché sono questioni di numeri e di denari; non ci sono problemi tecnici sui quali un magistrato ci possa dare particolari lumi. Vi è una categoria che si agita e che vuole questo provvedimento.

ASSENATO. Non è esatto. Si tratta di una categoria che si agita e che non vuole questa legge.

PRESIDENTE. Non vuole questo provvedimento perché desidera dei miglioramenti ulteriori.

ASSENATO. Vuole un diverso sistema di ripartizione!

PRESIDENTE. Questa non è una ragione sufficiente per fermare il disegno di legge, dal momento che la Commissione può prendere l'impegno di far presenti quelle necessità, magari in un ordine del giorno. Non credo che il relatore possa fornire elementi nuovi.

Prego comunque l'onorevole Valmarana, sottosegretario di Stato per il tesoro, di esprimere il parere del suo ministero in proposito.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro prega la Commissione di approvare il provvedimento così com'è e fa presente che ci sarebbero delle gravi difficoltà per modifiche che portassero ad un aumento dell'onere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio, avanzata dall'onorevole Assenato.

(*Non è approvata*).

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Al personale statale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954, un assegno integrativo men-

sile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge.

Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

(*È approvato*).

## ART. 2.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1° gennaio 1954, in sostituzione dell'indennità di famiglia prevista dall'articolo 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, le quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(*È approvato*).

## ART. 3.

Ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, già liquidate o da liquidarsi, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1954 un assegno integrativo temporaneo mensile pari al 16 per cento della pensione netta mensile spettante, arrotondata per eccesso a lire 100, con esclusione di ogni eventuale assegno accessorio.

Per la concessione dell'assegno integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 9, primo comma, 10, primo e secondo comma, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

(*È approvato*).

## ART. 4.

In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1° gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non è soggetta a recupero.

(*È approvato*).

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

## ART. 5.

All'onere di lire 2 miliardi e 170 milioni, derivante per l'esercizio finanziario 1954-55 dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

A quello di lire 1 miliardo e 936 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

## ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*E approvato*).

Seguono le tabelle

## TABELLA A

ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE NETTO SPETTANTE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA  
DAL 1° GENNAIO 1954

CATEGORIA		Importo mensile netto dell'assegno integrativo
	Primo Presidente della Corte di cassazione	60.000
Magistrati di Cassazione . . .	Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore acque pubbliche	55.000
	Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	50.000
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	45.000
Magistrati di Appello . . .	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	33.000
	Giudici ed equiparati al terzo aumento quadriennale di stipendio . . . . .	20.000
Magistrati di Tribunale . . .	Giudici ed equiparati al primo ed al secondo aumento quadriennale di stipendio	10.000
	Giudici ed equiparati . . . . .	7.000
	Aggiunti giudiziari . . . . .	5.000

(*E approvata*).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

## TABELLA B

ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE NETTO SPETTANTE AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, DAL 1° GENNAIO 1954

	Importo mensile netto dell'assegno integrativo
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato .	55.000
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato . . . . .	50.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali e avvocati distrettuali dello Stato . . . . .	45.000
Primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari <i>ad personam</i> della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, referendari e sostituti procuratori generali della Corte dei conti con aumento quadriennale di stipendio, procuratori militari, vice avvocati e procuratori capo dello Stato . . . . .	33.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati di 1 <sup>a</sup> classe e sostituti procuratori capo dello Stato . . . . .	20.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1 <sup>a</sup> classe, vice referendari della Corte dei conti con aumento quadriennale di stipendio, sostituti avvocati di 2 <sup>a</sup> classe e procuratori di 1 <sup>a</sup> classe dello Stato . . . . .	10.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2 <sup>a</sup> classe, vice referendari della Corte dei conti, procuratori di 2 <sup>a</sup> classe dello Stato . . . . .	7.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3 <sup>a</sup> classe, procuratori di 3 <sup>a</sup> classe dello Stato . . . . .	5.000

(È approvata).

ASSENATO. Presento formale richiesta di rimessione all'Assemblea, firmata dal prescritto numero di deputati.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Assennato di ritirare la richiesta di rimessione all'Assemblea. Per gli affidamenti che ho ricevuto, posso dichiarare che le richieste dei magistrati dei gradi più bassi saranno tenute presenti in un altro provvedimento. Del resto, per quanto riguarda la spesa, essa non appare ingente: appena 200 milioni. E si tratta di una categoria di magistrati, i quali, essendo all'inizio della loro carriera, meritano tutto l'incoraggiamento e tutto l'appoggio possibile.

ASSENATO. Non insisto sulla richiesta di rimessione all'Assemblea. Desidero, tuttavia, fare una dichiarazione di voto. Siamo dissenzienti sul modo con cui si è proceduto alla ripartizione degli aumenti, con esclusione dei quadri giovani della magistratura e ad esclusivo vantaggio dei quadri più elevati. Facciamo nostre anche le istanze presentate in vari congressi, come quello di Palermo, dai magistrati. Avremmo votato contro il disegno di legge e ne avremmo anzi voluto chiedere la rimessione in Assemblea se non ci fossero pervenute autorevoli assicurazioni che la situazione verrà al più presto riveduta con uno stanziamento di pressapoco 200 milioni

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

per colmare la ingiusta lacuna. Non insistiamo, pertanto, nella nostra opposizione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1451).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della X Commissione (Industria) con alcune raccomandazioni, di cui darà notizie il relatore.

L'onorevole Tosi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge rappresenta la continuazione di un sistema ormai invalso. Con provvedimenti legislativi del 18 ottobre 1949, n. 768, del 30 novembre 1950, n. 1044, e del 30 giugno 1952, n. 764, era stato fissato il concetto di chiedere il parere preventivo, cioè l'autorizzazione preventiva del Ministero del tesoro, per la costituzione di nuove società o per l'aumento dei capitali delle società oltre un certo limite; e successivamente vennero prorogati i termini.

Il disegno di legge in esame non ha altro valore se non quello di perpetuare questa procedura. Inoltre, mentre le disposizioni precedenti avevano la finalità di fissare in proposito determinati termini, così da stabilire una scadenza del provvedimento, il disegno di legge in esame regola in forma permanente questa disposizione.

Perciò, l'articolo unico in esame dispone semplicemente che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e sentito il comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, può concedere l'autorizzazione alle varie società per la costituzione o per gli aumenti di capitale quando superino il limite dei 500 milioni.

Questo disegno di legge non pone un termine di scadenza, pertanto il provvedimento ha carattere permanente. Esso è già stato approvato dal Senato ed è stato esaminato dalla nostra Commissione industria per il parere. Esso viene a noi con il parere favorevole, ma anche con una proposta di emendamento al secondo comma. Non si tratta di una sosti-

tuzione, ma di un allargamento della interpretazione. Il concetto della Commissione industria sarebbe quello di rendere operante, a partire dall'esercizio finanziario successivo all'approvazione della legge, l'applicazione della legge stessa. Inoltre il limite dei 500 milioni, mentre qui è un limite assoluto, nel parere della Commissione industria dovrebbe valere per ciascun esercizio finanziario. Se in ciascun esercizio finanziario l'aumento non supera i 500 milioni, non si dovrebbe chiedere il consenso, mentre invece la norma in esame dispone che la cifra di 500 milioni è il limite assoluto, in qualunque momento si faccia luogo alla sottoscrizione e all'aumento.

La differenza, quindi, mi pare sostanziale. Per quanto riguarda il secondo punto basterebbe che la società arrivasse a 499 milioni per eludere la norma che si vorrebbe introdurre per regolare l'afflusso del capitale privato alla sottoscrizione azionaria.

Il parere del relatore è che convenga approvare il provvedimento come ci è stato inviato dal Senato. Rinviare l'applicazione a un esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore, non mi pare che sia determinante. Può forse soddisfare l'esigenza di qualche caso in corso, ma credo che questi casi potrebbero essere regolarizzati attraverso una domanda tempestiva al ministero. Il ministero, tutte le volte che è stato interpellato in proposito, è stato sempre rapido nel dare il suo consenso. Per quanto riguarda la fissazione dei 500 milioni per ogni esercizio finanziario, non mi pare che convenga introdurla.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo unico:

«Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, le costituzioni di Società con capitale superiore ai 500 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di lire 500 milioni.

È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco nel Polesine e nel Cavarzerano danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951. (Approvato dalla V Commissione permanente [del Senato]. (1471).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco nel Polesine e nel Cavarzerano danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla competente commissione del Senato e ha il parere favorevole della nostra IX Commissione (Agricoltura).

L'onorevole Romano, relatore, ha facoltà di riferire.

ROMANO, *Relatore*. L'alluvione che devastò il Polesine nell'autunno del 1951 causò danni notevoli anche al raccolto del tabacco dell'annata 1950 che giaceva condizionato in colli nei magazzini generali delle concessioni speciali di quella regione in attesa della consegna all'amministrazione dei monopoli di Stato.

I danni, valutati nella misura di 75 milioni circa, hanno colpito un certo numero di concessioni speciali, che costituiscono un complesso produttivo di notevole importanza ai fini della produzione tabacchicola nazionale.

L'amministrazione, quindi, ha interesse a preservare tale complesso dai contraccolpi che lo possono mettere in crisi, onde appare opportuno promuovere speciali provvidenze in favore delle ditte concessionarie allo scopo di assicurarne la stabilità economica.

Le provvidenze emanate dallo Stato ai fini economici e sociali, e cioè le leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e 13 febbraio 1952, n. 50, rispettivamente in favore delle aziende a carattere agricolo e a carattere industriale, non si ritengono applicabili ai tabacchi in colli, cioè ai prodotti del raccolto 1950 già passati dalla fase industriale e giacenti nei magazzini generali delle concessioni speciali a disposizione dell'amministrazione, sia perché per tale motivo essi non possono essere considerati quali scorte di esercizio (come per i tabacchi sciolti del raccolto 1951, giacenti, all'atto dell'alluvione, nei magazzini dei coltivatori perché ancora in fase agricola), sia perché principal-

mente le concessioni speciali per la loro struttura regolamentare non sono nettamente classificabili in aziende agricole o aziende industriali per le fasi stesse dalle loro attività.

Infatti, vi è la fase agricola per la coltivazione, cura e giacenza del tabacco presso il coltivatore; vi è la fase industriale per la manipolazione ed il condizionamento in colli del tabacco che viene concentrato nei magazzini generali delle concessioni speciali.

Si consideri infine che il tabacco, essendo genere di monopolio, esula dal concetto dei comuni prodotti e rientra nella sfera degli interessi del Monopolio, al quale, perciò, perché direttamente interessato, spetta la tutela della relativa produzione.

In considerazione di tali ragioni, le provvidenze a fondamento economico-sociale che si propongono, consistono 1°) nella concessione di un contributo, per ciascuna ditta concessionaria, pari al 40 per cento del danno subito, valutato a giudizio dell'amministrazione intorno ai 30 milioni; 2°) nella rateazione, in sei annualità eguali, della restituzione delle anticipazioni ricevute dai produttori, da parte dell'amministrazione, a termine dello speciale regolamento; 3°) nell'abbuono degli interessi del 5 per cento che sarebbero dovuti da ciascuna ditta concessionaria sulle anticipazioni stesse per la produzione 1950, a termine dello speciale regolamento; 4°) per norma prudenziale il disegno di legge vieta il cumulo delle provvidenze (cioè l'articolo 4 prevede che le ditte, beneficiando di questa provvidenza, non possono beneficiare delle provvidenze previste dalle leggi 10 gennaio 1952, n. 3, e 13 febbraio 1952, n. 50, rispettivamente per le aziende agricole e per quelle industriali).

Alla spesa dei 30 milioni di lire occorrenti si fa fronte con delle variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1954-55.

Infine è bene tener presente che il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nella sua seduta del 12 agosto 1952, espresse parere favorevole al disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASSENATO. Sembra, dal disegno di legge, che il risarcimento dei danni sia previsto nei confronti di coloro che sono attualmente in possesso delle licenze. Ma non sembra giusto che debbano essere esclusi quelli che hanno avuto l'azienda distrutta ma che attualmente non sono in possesso della li-

cenza. La situazione di questi ultimi non mi sembra che sia regolata.

PRESIDENTE. Leggendo l'articolo 1 del disegno di legge si trova il riferimento al concessionario, per stabilire il beneficiario della norma. Però come in tutte le leggi che riguardano risarcimenti per danni, il riferimento che ha maggior significato è quello relativo al tempo in cui avvenne il disastro. Di questa interpretazione, del resto, faranno fede il verbale della seduta e il resoconto stenografico.

ASSENATO. Grazie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di concedere alle concessioni speciali per la coltivazione dei tabacchi aventi i magazzini generali ubicati nei territori del Polesine e del Cavarzerano ed i cui tabacchi condizionati in colli del raccolto 1950 giacenti nei magazzini stessi abbiano subito danni a causa dell'alluvione verificatasi nell'autunno 1951, un contributo a carico dello Stato fino al limite massimo del quaranta per cento del danno subito, valutato discrezionalmente dalla predetta Amministrazione.

(È approvato).

#### ART. 2.

I benefici previsti dal precedente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e 13 febbraio 1952, n. 50, quando nei benefici concessi in base a tali leggi si sia tenuto o si tenga conto dei danni subiti dal tabacco raccolto 1950 giacente nei magazzini generali all'atto dell'alluvione del 1951.

Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei monopoli di Stato darà comunicazione dell'ammontare dei singoli contributi concessi tanto all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, quanto alla Commissione provinciale presieduta dall'Intendente di finanza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dall'articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

(È approvato).

#### ART. 3.

Alle stesse concessioni speciali di cui all'articolo 1 può essere concessa una dilazione nel rimborso delle anticipazioni rimosse sul raccolto 1950, in modo che il recupero di esse avvenga in sei rate annuali eguali a cominciare dal raccolto 1951.

(È approvato).

#### ART. 4.

In deroga alle disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 93 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, è autorizzata ad esentare le anticipazioni di cui al precedente articolo dall'onere degli interessi del cinque per cento.

In tal caso non sono dovuti gli interessi, previsti dal terzo comma del citato articolo 93, sulla differenza tra il prezzo netto liquidato per il prodotto acquistato dal Monopolio e l'ammontare dell'anticipazione corrisposta.

(È approvato).

#### ART. 5.

Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, le concessioni speciali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 e che siano legittimate da licenza in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge dovranno far pervenire regolare domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni da quello dell'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

#### ART. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di trenta milioni di lire.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1954-55.

Alla copertura dell'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con riduzioni dello stanziamento del capitolo 35 del suindicato stato di previsione.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

## ART. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge Angelini Armando: Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati (1365).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Angelini Armando: Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati.

In assenza del relatore, onorevole Carcattera, prego lo stesso proponente di riferire su questa proposta di legge, per la quale la X Commissione (Industria) ha espresso parere favorevole.

ANGELINI ARMANDO, *Relatore*. La proposta di legge ha una certa importanza ed una certa urgenza di carattere specialmente sociale.

I prodotti petroliferi prima venivano completamente importati, mentre oggi, con la riorganizzazione degli stabilimenti, ha preso un notevole sviluppo nel nostro paese la loro lavorazione.

Avviene, però, che alcuni stabilimenti lavorano questi prodotti petroliferi fino ad un certo punto; poi si deve verificare il trasferimento di questa materia non completamente lavorata ad altri stabilimenti.

Nel 1954 venne abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo concernente il regime fiscale degli olii minerali, perché la finanza riteneva che si potessero verificare, specialmente presso i piccoli stabilimenti, delle frodi durante questi trasferimenti.

Questa soppressione, avvenuta senza troppa indagine, ha fatto sì che questi trasferimenti di prodotti semilavorati non potessero più verificarsi ed ha portato come conseguenza all'arresto di questa attività, arresto che comporta il licenziamento di un centinaio di operai di questi stabilimenti.

Quando fui interessato a questa questione, sia da parte degli industriali che da parte degli operai, domandai al Ministero delle finanze le ragioni per le quali si era arrivati a quella legge, abolendo la possibilità di tra-

sferimento. Mi fu detto che si sarebbe dovuto prendere delle disposizioni tali da consentire i controlli da parte della finanza in modo da controllare i quantitativi trasferiti, seguire l'iter di questi prodotti e stabilire la tassazione sui prodotti finiti.

Per rimediare a questo stato di cose, che ha gravissime conseguenze (ed ora siamo arrivati al limite di prendere provvedimenti di licenziamento), ho presentato questa proposta di legge, il cui articolo unico dice: « Il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio, purché si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;

b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che appartengano allo stesso gruppo aziendale o alla medesima società ed abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie.

Cioè, i prodotti che non possono essere lavorati integralmente in uno stabilimento, devono essere trasferiti dove esistono gli impianti. Il Ministero delle finanze viene autorizzato a concedere, di volta in volta, trasferimenti in cauzione e a controllare i trasferimenti stessi.

Questa proposta di legge è stata da me elaborata e concordata con la direzione generale delle dogane del Ministero delle finanze.

Devo dire che sono stati presentati due emendamenti, rispettivamente dagli onorevoli Roselli e Ronza, emendamenti che perfezionano praticamente il testo della proposta, per cui personalmente non avrei nessuna difficoltà a che l'articolo unico della proposta di legge da me presentata fosse sostituito dall'articolo unico presentato dal collega Roselli, emendato secondo la modifica proposta dal collega Ronza, che — ripeto — chiarifica ancora maggiormente i criteri di impostazione di questo provvedimento, che è un provvedimento assolutamente indispensabile dal punto di vista tecnico.

Noi ci troviamo in questa condizione: che abbiamo in Italia stabilimenti per la lavorazione dei prodotti petroliferi, che nella loro organizzazione tecnica hanno divisi i cicli di lavorazione; abbiamo delle maestranze che sono occupate in questi stabilimenti per effettuare il primo ed il secondo ciclo di lavoro.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

razione. Non vedo per quale ragione, attraverso una autorizzazione concessa di volta in volta ed il controllo della finanza, non si debba consentire nel nostro paese che questi prodotti semilavorati vengano trasferiti in altre raffinerie per essere portati e sul mercato interno e su quello internazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RONZA. Il nuo emendamento alla lettera b) tende ad evitare un'affermazione che mi pare nuova e pericolosa, cioè la possibilità di trasferimenti solo presso impianti dello stesso gruppo aziendale o della stessa società. La definizione di gruppo aziendale mi pare che possa dar luogo ad un equivoco. Giustamente l'onorevole Angelini ha messo in rilievo che questi impianti lavorano i prodotti come prima raffinazione e che vi è il pericolo della chiusura degli stabilimenti.

Ora, parlando di impianti complementari, penso di aver chiarito.

ANGELINI ARMANDO, *Relatore*. Il principio di complementarietà che è stato affermato dall'onorevole Roselli, come da me, include tutti gli stabilimenti, anche quelli che possono appartenere allo stesso gruppo aziendale. Il concetto è di complementarietà più che di appartenenza. Quindi, la lettera b) potrebbe essere sostituita efficacemente dall'emendamento Ronza e credo che l'onorevole Roselli sia d'accordo. Mi pare, quindi, che l'articolo unico possa essere quello proposto dall'onorevole Roselli, sostituendo alla lettera b) il testo proposto dall'onorevole Ronza.

ASSENNATO. Vorrei pregare l'onorevole Roselli di illustrarci la portata del suo emendamento.

ROSELLI. I prodotti petroliferi non sono composti chimici puri identificabili a mezzo di semplici analisi chimiche, ma bensì sono costituiti da una miscela di numerosissimi composti detti « idrocarburi » non analizzabili singolarmente e pertanto per la loro individuazione è necessario ricorrere all'esame di alcune caratteristiche fisiche. Di queste, due fra le più importanti sono la curva di distillazione ed il punto d'infiammabilità.

I principali prodotti petroliferi sono la benzina, il petrolio, il gasolio, i lubrificanti e l'olio combustibile. Le norme tecnico-fiscali attualmente vigenti al fine di classificare questi prodotti, soggetti a diverse imposte di fabbricazione, prevedono che ciascuno di essi abbia un punto d'infiammabilità superiore od inferiore ad un certo valore e rispecchi determinate condizioni di distillazione.

Questo emendamento, specificando determinate condizioni d'infiammabilità e di distillazione, tende a permettere il trasferimento solo di alcuni prodotti e precisamente viene garantito che i prodotti trasferibili siano veramente dei semilavorati e non altri che, camuffati come semilavorati, in realtà non tali, possano dar luogo, come è avvenuto, a rilevanti frodi fiscali.

ROSINI. L'onorevole Roselli dovrebbe darci un altro chiarimento, data la sua competenza in questa materia.

L'onorevole Roselli è stato relatore della legge che l'anno scorso ha modificato il regime fiscale degli spiriti e come tale ha sostenuto la soppressione di questa norma che oggi invece l'onorevole Angelini propone di reintrodurre e non capisco come l'onorevole Roselli che nel 1954 è stato consenziente alla soppressione di una norma già esistente, nel 1955 possa acconsentire che la si rimetta in vigore.

ROSELLI. A metà soltanto e per prodotti meno suscettibili a frodi fiscali.

ROSINI. Poi, non ho ben capito di quale natura siano le frodi che sono rese possibili da questi trasferimenti, nonché quelle che si possano evitare con questo provvedimento.

Dal proponente vorrei un altro chiarimento: si parla di trasferimento in cauzione. Di che cosa si tratta? Si verifica una cessione fra uno stabilimento ed un altro? oppure uno stabilimento cede ad un altro il semilavorato soltanto per l'ulteriore lavorazione, riservandosi la proprietà, così come sembrerebbe?

ROSELLI. Lo stabilimento A che passa il prodotto allo stabilimento B per lavorarlo, se ne riserva la proprietà, però paga una certa cauzione.

DUGONI. Non è detto che se ne debba riservare la proprietà.

ROSELLI. Non è detto, ma nel caso limite può anche riservarsi la proprietà.

ANGELINI ARMANDO, *Relatore*. La cauzione è nei confronti dello Stato, perché non si può applicare la tassa sul prodotto finito fino a che il prodotto non è effettivamente finito. Lo Stato consente, di volta in volta, il trasferimento. Non è una autorizzazione che viene data senza controllo; infatti, l'articolo unico prevede che l'amministrazione, su domanda dell'interessato, può, di volta in volta, consentire il trasferimento con cauzione e quindi identifica la cauzione sul quantitativo del prodotto semilavorato che deve essere trasferito, cioè la cauzione sarà proporzionata al quantitativo, quantitativo controllato dalla

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

finanza alla partenza e all'arrivo, in modo da applicare sul prodotto finito le tasse relative ai prodotti completamente lavorati. Questo è il concetto.

Per l'altra parte, il collega Roselli potrà spiegare perché è stato abolito integralmente il citato articolo 2. Tale abrogazione fu disposta perché si erano verificate delle frodi; era cioè accaduto che, in base al disposto di quell'articolo 2, si fossero trasferiti anche dei prodotti che non erano dei semilavorati, ma erano dei grezzi. Ma in tal modo, si è resa inoperante tutta l'attrezzatura industriale, si è resa vana tutta l'opera umana, tutta la somma di lavoro, relativamente a quegli stabilimenti che non hanno un ciclo completo, i quali, fatta la lavorazione di prodotti semilavorati, hanno riempito i loro depositi e non possono più ora trasferire questi prodotti dove la lavorazione è più completa.

Ci troviamo, quindi, con cicli inoperanti, con maestranze inoperanti. Noi abbiamo, quindi, ritenuto — e, dicendo noi, alludo a me stesso, ma soprattutto al collega Roselli che ha potuto scerverare il problema assai meglio di me sotto il profilo tecnico — di ripristinare questo articolo 2, mantenendo l'abrogazione solo per quella parte, come appunto il collega Roselli vi dirà, che vale ad ovviare al lamentato inconveniente.

ROSELLI. Per ottenere i singoli prodotti petroliferi vengono effettuate numerose lavorazioni di carattere chimico-fisico, che vanno dai processi di distillazione del petrolio grezzo, da cui si separano alcune frazioni preliminari, che non costituiscono però sempre dei prodotti finiti, a quegli altri processi (tipo *reforming*, *cracking*, trattamento lubrificanti) intesi ad ottenere prodotti con le caratteristiche richieste dal mercato.

Ed è qui, nel passaggio dei prodotti da una raffineria ad uno stabilimento che abbia altri tipi d'impianti che possono, per certi prodotti, avvenire le frodi.

Con l'emendamento vengono esclusi dal trasferimento per ulteriore lavorazione i prodotti più pesanti, destinabili alla produzione di lubrificanti, e viene lasciata la possibilità di trasferire i prodotti leggeri destinabili alla produzione di carburanti.

Il passaggio è ammesso insomma per benzina, acqua ragia e petrolio. Mentre per la ulteriore lavorazione dei prodotti di questo tipo sono necessari complessi impianti (*cracking o reforming*), per il completamento della lavorazione dei prodotti pesanti possono essere sufficienti modeste attrezzature.

Pertanto mentre nel caso dei trasferimenti in cauzione dei semilavorati per la produzione dei carburanti è sufficiente, dato il limitato numero di impianti esistenti, il consueto controllo ad evitare frodi, nel caso del trasferimento dei semilavorati per la produzione di lubrificanti, appunto per la facile installazione con poca spesa delle modeste attrezzature necessarie, diviene difficile se non addirittura impossibile il controllo.

Le frodi, come più volte è avvenuto nel passato, consistono nel trasferire come lubrificanti semilavorati prodotti in realtà quasi finiti, nel successivo trattamento vengono denunciati artificiosi cali molto alti e il *surplus* viene immesso sul mercato senza aver scontato l'imposta di fabbricazione.

In definitiva, dando piena libertà ai trasferimenti, si aprirebbero le porte ad evasioni fiscali.

ROSINI. Io le domando: un anno fa le condizioni non erano forse le stesse?

E che bisogno hanno le raffinerie a ciclo incompleto di trasferire ad un altro stabilimento i prodotti?

ROSELLI. Perché ci sono i succedanei, i prodotti marginali. Quanto residua dalla distillazione, poniamo inferiore o superiore a un certo grado, non interessa a quella determinata ditta, poiché a quella determinata ditta interessa soltanto un dato prodotto terminale. In tal caso, i residui li passa ad altre ditte del suo gruppo — riserbandosene la proprietà in altro modo — o a ditte di altri gruppi, perché vengano rilevati e trasformati, supponiamo, in petrolio, lubrificante, ecc.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico nel testo proposto dall'onorevole Roselli e accettato dal proponente.

« Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti inter-

medi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purché i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Pensky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;

b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che appartengano allo stesso gruppo aziendale o alla medesima società ed abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie ».

L'onorevole Ronza propone di sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

ANGELINI ARMANDO, *Relatore*. Con l'approvazione dell'emendamento del collega Ronza, mi sembra che la lettera a) sia diventata superflua.

PRESIDENTE. Esamineremo la questione in sede di coordinamento. Se non vi sono osservazioni, così può restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'articolo unico risulta del seguente tenore:

« Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad

ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purché i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Pensky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;

b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta con riserva di coordinamento.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. (Modificato dalla V Commissione del Senato). (1435-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

Il disegno di legge ritorna al nostro esame essendo stato modificato dal Senato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Geremia, relatore.

GEREMIA, *Relatore*. Di questo disegno di legge la nostra Commissione si è già occupata nello scorso marzo con una lunga discussione la quale si concluse con l'aggiunta all'originario articolo unico di un secondo articolo. Passato il disegno di legge all'esame del Senato, vennero ad esso apportate due modifiche, non però, a mio parere, sostanziali, ma soltanto chiarificatrici.

L'articolo 2, nel testo da noi precedentemente approvato, recava esattamente:

« All'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma

« Quando lo stato di bisogno del genitore o dell'assimilato si verifica dopo la morte del militare o del civile, il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di tale condizione ».

Secondo quanto già alcuni colleghi della Camera avevano notato, che cioè questo testo non fosse del tutto chiaro, il Senato lo ha so-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

stituito con la seguente più perspicua formulazione:

« All'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verificano nei confronti dei genitori, del collaterale o dell'assimilato, dopo la morte del militare o del civile, il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di tali condizioni, ma la pensione ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

Si può dire che questa aggiunta sia analoga a quei criteri che già all'articolo 1 sono stati stabiliti, cioè relativi alla decorrenza della pensione, in seguito a presentazione tardiva della domanda.

Il Senato ha poi, come dicevo, approvato anche un articolo 3, il quale sostanzialmente si riferisce ai casi dell'articolo 2, disponendo non per l'avvenire ma per il passato:

« Nei casi in cui i cinque anni previsti dall'articolo precedente siano già trascorsi, gli interessati possono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ma i benefici non possono avere decorrenza anteriore alla data medesima ».

Poiché, come ripeto, queste aggiunte si possono considerare più delle chiarificazioni all'articolo 2 già noi precedentemente approvato che non delle vere e proprie nuove modificazioni, io ritengo che la nostra Commissione possa approvare questi due articoli, rendendo così operante la legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato.

**WALTER.** Dato che non c'è nulla di sostanzialmente mutato, ma soltanto sono sottoposti al nostro esame dei testi formalmente più chiari, dichiaro che anche la mia parte non ha nulla da eccepire e voterà a favore.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche del Senato. Passiamo all'esame delle singole modifiche.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato, testé letto.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3, introdotto dal Senato, testé letto.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Attribuzione al personale delle Magistrature ordinarie, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1544):*

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

« Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1451):*

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	28
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

« Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco del Polesine e del Cavarzerano danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1471):*

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	28
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

« Modifiche agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

guerra » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1435-B):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva)

e della proposta di legge:

ANGELINI ARMANDO: « Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati » (1365)

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	30
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amendola Pietro, Angioy, Assennato, Belotti, Berzanti, Bigi, Caiati, Ca-

stelli Avolio, Cavallaro Nicola, De Martino Carmine, Di Stefano Genova, Faletta, Genai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Longoni, Malvestiti, Marotta, Pieraccini, Raffaelli, Romano, Ronza, Rosini, Schiratti, Scoca, Sedati, Selvaggi, Tosi, Vicentini e Walter.

Si sono astenuti:

Per il disegno di legge n. 1451: Assennato, Raffaelli e Rosini.

Per il disegno di legge n. 1471: Assennato, Amendola Pietro e Raffaelli.

Per la proposta di legge n. 1365: Rosini.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL DIRETTORE ff  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO  
Vicedirettore

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI